

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. sulle materie poste all’ordine del giorno in parte Ordinaria dell’Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. convocata il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11:00 in sede ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11:00 in sede ordinaria in seconda convocazione, predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

L’ordine del giorno, indicato nell’Estratto dell’Avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 15 Marzo 2013 e sull’avviso pubblicato sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it – sezione “Assemblee soci”) è il seguente:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2012 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2012;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto previa determinazione del numero dei componenti e del loro compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto previa determinazione del relativo compenso.

Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Signori Azionisti,
su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito “**AdF**” o la “**Società**”) siete stati chiamati, nella presente Assemblea in sede Ordinaria, a deliberare sui punti all’Ordine del Giorno sopra riportati.

Di seguito, si illustrano le proposte e le informazioni utili concernenti le materie poste all’Ordine del Giorno.

A tal riguardo si segnala che la presente Relazione, comprensiva delle proposte di deliberazione e l’ulteriore documentazione relativa all’Ordine del Giorno, compresa la Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 123–ter del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, presso la sede legale della Società, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11 e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società raggiungibile all’indirizzo www.aeroporto.firenze.it .

I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2012 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2012;

Il bilancio di esercizio sopra indicato, che viene presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, presenta un utile netto di Euro 2.691.644,54 Sulla base di tale risultato, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di allocare l’utile netto di esercizio come segue:

- per un importo pari al 5%, ovvero per Euro 134.582,23, a Riserva Legale;
- per un importo pari ad Euro 1.834.282,07 a Riserva Straordinaria;

- per la parte residua, ovvero per un importo pari ad Euro 722.780,24, a Dividendi, pari a Euro 0,08 per ciascuna delle n. 9.034.753 azioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2012,
- vista la relazione sulla gestione,
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Società di Revisione B.D.O. S.p.A. e del Dirigente Preposto ai dati contabili e societari,

Delibera

(i) di approvare il Bilancio di esercizio di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. al 31 dicembre 2012, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative;

(ii) di destinare l’utile netto di Euro 2.691.644,54 del bilancio di esercizio come segue:

- Riserva Legale per il 5%, e cioè per Euro 134.582,23;
- Riserva Straordinaria per Euro 1.834.282,07;
- Dividendi per Euro 722.780,24 pari a 0,08 euro per ognuna delle 9.034.753 azioni.”

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013;

Il Consiglio di Amministrazione di AdF, nella riunione del 15 dicembre 2011, ha approvato la politica generale di remunerazione degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di AdF, in virtù della quale, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-*ter* TUF e 84-*quater* Regolamento Emittenti, è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013 la presente relazione di remunerazione (di seguito, la “**Relazione sulla Remunerazione**”) che vi presentiamo.

La Relazione sulla Remunerazione si articola in una Introduzione, volta a illustrare preliminarmente e sinteticamente la struttura di *corporate governance* della Società, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo; e in due Sezioni articolate come segue.

La Sezione I è intesa a illustrare:

i) la politica adottata e gli scopi perseguiti da AdF in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche di AdF;

ii) le procedure adottate da AdF per l’adozione e l’attuazione della politica di remunerazione.

La Sezione II è deputata a fornire e illustrare analiticamente, per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e per i dirigenti con responsabilità strategiche:

i) le voci che compongono la remunerazione individuale, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;

ii) i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma da AdF e/o da Parcheggio Peretola S.r.l., in quanto società interamente controllata da AdF e ricompresa, pertanto, nell'ambito di applicazione della Relazione sulla Remunerazione suddetta.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, TUF, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione viene sottoposta al voto consultivo, non vincolante, dell'Assemblea Ordinaria.

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione la Sezione I della suddetta Relazione sulla Remunerazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione nella versione già approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto previa determinazione del numero dei componenti e del loro compenso;

Con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2012 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. L'Assemblea è quindi chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 9 dello Statuto Sociale.

In particolare, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati. A pena di inammissibilità, ciascuna lista, ad eccezione di quelle aventi un numero di candidati inferiore a tre, deve presentare, per la prima nomina successiva al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per le nomine successive detta percentuale deve essere pari ad almeno un terzo dei candidati.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche a mezzo fax al numero 055-3061355 almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari con efficacia fino al 4 aprile 2013, che devono pervenire entro l'8 aprile 2013 all'indirizzo di posta elettronica adf@pecserviziotitoli.it. Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista; fermo restando che almeno uno dei candidati tratti da detta lista deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi, in difetto, alla sostituzione secondo l'ordine progressivo della lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B". Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Rimane in ogni caso fermo che almeno un candidato tratto dalle liste di tipo "A" deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi in caso contrario alla relativa sostituzione nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure, nel caso di parità di voti, nell'ambito della lista depositata per ultima presso la sede sociale, oppure ancora, in caso di deposito contestuale, nell'ambito della lista che verrà sorteggiata dal Presidente durante l'Assemblea.

Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. All'esito della votazione, qualora il numero complessivo dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalla vigente disposizione di legge, si procederà come segue: (i) si verificherà anzitutto se qualcuna delle liste di tipo "B" da cui sono stati tratti almeno due consiglieri ed in cui erano compresi candidati del genere non rappresentato non abbia espresso alcun consigliere del genere meno rappresentato: se così fosse, si procederà alla sostituzione di un consigliere tratto da dette liste iniziando da quella che ha ottenuto il minor numero di voti; (ii) ove a seguito di tali sostituzioni, non venisse ancora soddisfatto il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsto dalla normativa pro tempore vigente, si verificherà se dalla lista di tipo "B" che ha espresso il maggior numero di consiglieri sia stata tratta una porzione - in ogni caso arrotondata per eccesso - di candidati del genere meno rappresentato pari ad un quinto per la prima nomina posteriore al 12 agosto 2012 e successivamente pari ad un terzo dei consiglieri tratti dalla medesima lista; ove così non fosse, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo della lista; (iii) ove ancora necessario, si procederà in egual modo nei confronti della lista di tipo "B" che ha espresso il secondo maggior numero di consiglieri, e così via. Ove nel contesto delle operazioni di

sostituzione sub (ii) e sub (iii) sia necessario scegliere tra liste di tipo "B" che abbiano espresso un egual numero di consiglieri, la sostituzione verrà effettuata nell'ambito della lista che ha ottenuto il minor numero di voti. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettata la disciplina inerente l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, procederà a sostituire il consigliere risultato ultimo nella graduatoria formata da tutti i Candidati delle liste di tipo "B" con un candidato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il consigliere da sostituire, e così via.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.

Si segnala infine che, almeno ventuno giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

In riferimento a quanto sopra, si invitano, pertanto, gli azionisti a provvedere, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 9 dello Statuto di AdF e dalle disposizioni vigenti, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo e del relativo compenso.

4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto previa determinazione del relativo compenso.

Con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2012 scade il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea è quindi chiamata a nominare un nuovo Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo 17 dello Statuto Sociale.

Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.

Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta presso la sede sociale, anche a mezzo fax al numero 055-3061355 entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari con efficacia fino al 4 aprile 2013, che devono pervenire entro l'8 aprile 2013 all'indirizzo di posta elettronica adf@pecserviziottitoli.it.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di

regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che considerando entrambe le sezioni contengono un numero di candidati inferiore a tre, deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni. All'esito della votazione qualora il numero dei sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà a sostituire il sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e di ordine progressivo maggiore con quello, inserito nella medesima lista e nella sezione sindaci effettivi, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, sorteggerà tra i sindaci effettivi eletti uno facente parte del genere più rappresentato e lo sostituirà con un candidato appartenente al genere meno rappresentato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il sindaco da sostituire.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia nel rispetto del principio della parità dei generi.

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista e dello stesso genere di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

Si segnala infine che almeno 21 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

In riferimento a quanto sopra, si invitano, pertanto, gli azionisti a provvedere, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17 dello Statuto di AdF e dalle disposizioni vigenti, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del relativo compenso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Manes